

Articolo 548  
**Mancata dichiarazione del terzo**

---

[1] *Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparando, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.*

[2] Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 [...] l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

---

**Diritto transitorio:** Il comma 1 dell'articolo in esame, nel testo introdotto dal d.l. n. 132/2014, si applica ai procedimenti iniziati dall'11 dicembre 2014, trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge che l'ha introdotta (art. 19, comma 6-bis, d.l. n. 132/2014), intervenuta l'11 novembre 2014.

Il testo di detto comma, come modificato in sede di conversione del d.l. n. 83/2015, si applica – a far tempo dal 21 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge di conversione (art. 1, comma 3, legge 6 agosto 2015, n. 132) – anche ai procedimenti pendenti a tale data, alla stregua del combinato disposto di detta disposizione e dell'art. 23, comma 9, d.l. 27 giugno 2015, n. 83.

Commento di  
**Achille Saletti**

**SOMMARIO:** 1. La portata delle modifiche. – 2. La mancata dichiarazione del terzo in udienza. – 3. L'opposizione del terzo pignorato.

1. Gli interventi sulla norma in esame concernono principalmente il suo comma

1, che è stato oggetto di una duplice modifica. Esso, infatti è stato introdotto, in sostituzione dei primi due commi precedentemente vigenti<sup>1</sup>, dall'art. 19, comma 1, lett. g), nn. 1 e 2, d.l. 12 settembre 2014, n. 132<sup>2</sup>, convertito con modifiche in l. 10 novembre 2014, n. 162. Tale comma è stato poi modificato, con l'aggiunta delle parole «se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo», in sede di conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (art. 13, comma 1, lett. *m-bis*), n. 1) in legge 6 agosto 2015, n. 132.

Sempre in sede di conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, con la previsione dell'art. 13, comma 1, lett. *m-bis*), n. 2, è stato modificato anche il comma 2 dell'articolo in esame, sopprimendo il riferimento, prima esistente, al comma 1 dell'art. 617 c.p.c.

2. La nuova formulazione del comma 1 dell'articolo in esame disciplina le conseguenze della mancata dichiarazione del terzo, una volta che il creditore precedente attesti che la dichiarazione di detto soggetto, che avrebbe dovuto essergli inoltrata via posta raccomandata o certificata, non gli è pervenuta.

Il meccanismo della non contestazione introdotto dalla riforma del 2012 è rimasto fermo quanto all'impostazione di fondo, ma è stato meglio disciplinato da più punti di vista.

Quanto alla sua operatività, innanzitutto. Infatti, oggi, la disciplina della dichiarazione da rendersi da parte del terzo è regolata in maniera unitaria, cosa che non era in precedenza, quando il terzo doveva renderla, a seconda dei casi, o all'udienza, quando si trattava di un credito di lavoro, o con dichiarazione trasmessa via posta, in tutte le altre situazioni<sup>3</sup>. Unificate tali modalità, indipendentemente

<sup>1</sup> Il cui tenore era il seguente:

«Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'art. 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Fuori dai casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso dei beni di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma».

<sup>2</sup> Più precisamente l'art. 19, comma 1, lett. g), n. 1, ha abrogato il comma 1 dell'art. 548 precedentemente vigente, mentre l'art. 19, comma 1, lett. g), n. 2, ha sostituito il comma 1 dell'articolo attualmente vigente a quello che in passato ne costituiva il comma 2.

<sup>3</sup> Il che, tra l'altro, rendeva operante il meccanismo del riconoscimento presunto in momenti diversi dell'iter processuale: in proposito cfr. A. SALETTI, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, in *Riv. esec. forzata*, 2013, 11 s.

dall'oggetto della dichiarazione<sup>4</sup>, stabilendo che essa va resa sempre per posta, è stato anche possibile disciplinare unitariamente la non contestazione. In difetto di dichiarazione del terzo, infatti, all'udienza fissata per la comparizione del debitore il giudice dell'esecuzione ne fissa un'altra, specificamente finalizzata a raccogliere la dichiarazione del terzo.

La relativa ordinanza va notificata, a cura del creditore procedente<sup>5</sup>, al terzo almeno 10 giorni prima della nuova udienza, che, quindi, non potrà tenersi che a partire dall'undicesimo giorno dopo la notificazione<sup>6</sup>. Nulla si dice circa le conseguenze della violazione di detto termine. Consideratane, peraltro, la funzione – di garantire al terzo un congruo *spatium temporis* per organizzare la propria comparizione – è giustificato ritenere che il suo rispetto sia essenziale perché possano verificarsi le conseguenze della non contestazione. Del resto, di «tempestiva» conoscenza parla anche il comma 2 dell'articolo in esame, sottolineandone il carattere fondamentale ai fini dell'operatività della regola della non contestazione.

In conseguenza, laddove l'ordinanza di fissazione della nuova udienza non sia stata notificata nel rispetto dell'anzidetto termine, la mancata comparizione del terzo dovrà essere ritenuta come giustificata e fissata un'ulteriore udienza nel rispetto dell'anzidetto termine per la comparizione del terzo. Per contro, laddove ciò non avvenga, il terzo potrà impugnare l'ordinanza di assegnazione fondata sulla regola della non contestazione, *ex art.* 617 c.p.c.

All'udienza, *nulla quaestio* se il terzo compare e rende la propria dichiarazione: ad essa seguiranno i provvedimenti di cui agli artt. 552 o 553 c.p.c., sempre che non sorga contestazione sulle dichiarazioni rese, nel qual caso il giudice dell'esecuzione provvederà ai sensi dell'art. 549 c.p.c.

Se, invece, il terzo non compare, le conseguenze possono essere diverse.

Va osservato, anzitutto, quanto ai presupposti per l'operatività della regola della non contestazione, che il riformato comma 1 della norma in esame ha equiparato alla mancata comparizione il caso del terzo che, comparendo, rifiuta di rendere la propria dichiarazione<sup>7</sup>. Questa situazione, la cui mancata menzione nel precedente testo di legge aveva sollevato legittimi dubbi su quello che dovesse esserne il trattamento<sup>8</sup>, è adesso stata totalmente equiparata a quella della

<sup>4</sup> V. A. SALETTI, in questo *Commentario*, *sub art.* 547 c.p.c.

<sup>5</sup> Conf. M. BOVE, *La nuova disciplina in materia di espropriazione del credito*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, 10.

<sup>6</sup> Conf. A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, V ed., Padova, 2016, 1087.

<sup>7</sup> Ipotesi non considerata dalla riforma del 2012 e giustamente introdotta in occasione delle modifiche in esame, alla stregua di quella che era, *olim*, la previsione dell'art. 548 c.p.c.

<sup>8</sup> In argomento cfr., con riferimento al sistema del 2012, in vari sensi, G. BONGIORNO, *Le novità in materia di espropriazione presso terzi*, in C. PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio 2010-2013*, Torino, 2013, 351 s.; D. BORGHESI, *Il silenzio del terzo pignorato*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, Torino, 2014, 411; A.

mancata comparizione, sicché le conseguenze che ne derivano sono le medesime. Se da questo punto di vista la regola della non contestazione ha visto ampliarsi il suo ambito di applicazione, per altro verso lo ha visto ridimensionarsi. Infatti, detta regola può venire in gioco solo se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore, detenuti dal terzo. In questo caso l'omessa o denegata dichiarazione varranno a far considerare non contestata l'esistenza dei beni del debitore, quale allegata; e su questa base saranno pronunciati i provvedimenti degli artt. 552 o 553 c.p.c. Qualora, al contrario, i beni pignorati siano stati genericamente individuati nell'atto di pignoramento, senza che sia stata affermata l'esistenza di specifici diritti del debitore verso il terzo, la regola della non contestazione sarà inapplicabile e potrà farsi luogo all'accertamento di cui all'art. 549 c.p.c., qualora vi sia la debita istanza del creditore. In difetto, il procedimento si concluderà, in quanto privo di oggetto.

Ne deriva che le conseguenze della mancata comparizione sono state precisate, oggi, in maniera inequivoca: l'ambito di applicazione della regola della non contestazione è circoscritto ai soli casi in cui l'individuazione dei beni pignorati sia stata puntualmente effettuata dal creditore procedente. Per contro, non opera negli altri casi<sup>9</sup>.

Il primo quesito da porsi è se l'allegazione del creditore procedente, qualora non sia stata effettuata nell'atto di pignoramento, possa essere integrata successivamente<sup>10</sup>. La risposta affermativa merita di essere condivisa, ancorché con delle precisazioni.

Se, infatti, non sussistono controindicazioni ad ammettere il creditore a meglio precisare l'oggetto del proprio pignoramento quando non ha avuto l'occasione per poterlo fare prima<sup>11</sup> o anche allorché si tratti di integrare proprie precedenti allegazioni incomplete, questa possibilità, però, va inquadrata nel contesto della procedura espropriativa, quale configurata dal legislatore. Non si può perdere di vista, infatti, che il terzo è stato preavvertito, ai sensi dell'art. 543, comma 2, n. 4, c.p.c., del fatto che «il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno

---

STORTO, *Riforma natalizia del pignoramento presso terzi: le instabilità conseguenti alla «stabilità»*, in *Riv. esec. forzata*, 2013, 42 s.; S. VINCRE, *Brevi osservazioni sulle novità introdotte dalla l. 228/2012 sull'espropriazione presso terzi: la mancata dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.) e la contestazione della dichiarazione (art. 549 c.p.c.)*, *ivi*, 2013, 59; e, se si crede, A. SALETTI, *Le novità*, *cit.*, 14.

<sup>9</sup> In proposito v. A. SALETTI, in questo *Commentario*, *sub art. 543*, § 3.

<sup>10</sup> In senso affermativo A.M. SOLDI, *Manuale*, *cit.*, 1109 s.; G. VERDE, *Diritto processuale civile*, IV ed. aggiornata da F. Auletta, G.P. Califano, G. della Pietra e N. Rascio, vol. III, Bologna, 2015, 50. In senso negativo sembra orientato, invece, V. COLESANTI, *L'infelice situazione del terzo debitore (anche dopo le recenti riforme)*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 1351, nt. 1.

<sup>11</sup> Come può accadere, ad es., quando il pignoramento venga effettuato *ex art. 492-bis*, comma 5, c.p.c.: in proposito cfr. A. SALETTI, *op. ult. cit.*, § 4.

non contestati». Quindi il terzo è informato dei limiti in cui opererà la regola della non contestazione e su questa base assumerà le proprie determinazioni. Conseguentemente, le allegazioni ulteriori del creditore, per poter rilevare al fine della non contestazione, dovranno essere adeguatamente rese note al terzo, mentre saranno prive di rilevanza nel caso in cui non lo siano state.

Tali integrazioni potranno essere formulate, ad es., in sede di notificazione dell'ordinanza di cui all'art. 548 c.p.c. o di quella pronunciata ai sensi dell'art. 543, comma 5, c.p.c. o, comunque, laddove un atto vada notificato al terzo. Per contro, delle allegazioni effettuate nel corso del procedimento, senza una formale informativa del terzo, saranno inidonee a giustificare l'applicazione della regola della non contestazione. Ciò in quanto il terzo non è parte dell'espropriazione, sicché non è tenuto a conoscere quanto nell'ambito della stessa avviene. Del resto, un'elementare regola di civiltà impone la previa informativa del soggetto dal cui comportamento si vogliono far derivare delle conseguenze sfavorevoli allo stesso<sup>12</sup>. In questa prospettiva sembra da escludere che il giudice dell'esecuzione possa invitare il creditore ad integrare le proprie allegazioni, per poi disporre la convocazione del terzo onde applicare la regola della non contestazione<sup>13</sup>.

Quanto al creditore intervenuto, mi sembra più dubbia la possibilità di dare rilievo alle sue allegazioni, visto che qui non si tratta di un mero atto d'impulso processuale, ma della stessa specificazione dell'atto di pignoramento, che è attività riservata al pignorante<sup>14</sup>.

Passando all'oggetto delle allegazioni del pignorante, esse devono concernere «l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo». Tale previsione va integrata con quella contenuta nell'art. 543, comma 2, n. 4, c.p.c., secondo cui, nell'atto di pignoramento, si deve avvertire il terzo che, non comparendo all'udienza fissata per la sua dichiarazione, «il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore», si considereranno non contestati.

<sup>12</sup> Viene spontaneo il richiamo alle regole in materia di contumacia, che impongono, ad es., la previa notifica al contumace dell'ordinanza che ammette l'interrogatorio formale o il giuramento, come del verbale in cui si dà atto della produzione di documenti nuovi nel corso del giudizio.

<sup>13</sup> Nel senso criticato nel testo v., invece, A.M. SOLDI, *op. ult. cit.*, 1110, la quale osserva che il giudice, in tale ipotesi, «dispone la convocazione del terzo, preferibilmente avvisandolo, ancora una volta, del fatto che, non comparendo, la esistenza del credito ovvero il possesso delle cose mobili, si riterrà acclarato alla stregua delle indicazioni del creditore». È evidente, però, che questo rinnovato avvertimento non varrà a mettere il terzo in grado di sapere quali siano le allegazioni del terzo, che si avranno per riconosciute in caso di sua mancata comparizione all'udienza, sicché in questa situazione, a mio avviso, non potrà applicarsi la regola presuntiva di riconoscimento. Diverso potrebbe essere il discorso, se venissero preventivamente rese note al terzo anche le integrazioni delle allegazioni compiute dal creditore.

<sup>14</sup> Nel senso, invece, dell'equiparazione del terzo titolato al creditore procedente, v. A.M. SOLDI, *Manuale*, cit., 1109.

Emerge da questa duplice previsione che, ai fini dell'operatività della regola della non contestazione, le cose dovranno essere identificate nella loro individualità, mentre per i crediti dovrà esserne indicato sia il titolo costitutivo del rapporto, sia l'ammontare<sup>15</sup>. Lo specifico riferimento, nelle norme novellate, all'ammontare del credito esclude oggi che si possa avere un provvedimento di assegnazione con riferimento ad un rapporto specificamente individuato, ma per un incerto ammontare, come invece mi pareva sostenibile nella vigenza delle norme introdotte dalla riforma del 2012<sup>16</sup>.

Chiariti così i presupposti per l'operatività della regola della non contestazione, bisogna tornare al possibile esito dell'udienza fissata perché il terzo renda la sua dichiarazione. Qualora questi non sia comparso o si sia rifiutato di rendere la propria dichiarazione e, per contro, le allegazioni del creditore siano idonee ad individuare le cose del debitore detenute dal terzo oppure l'ammontare del credito pignorato, ne conseguirà la pronuncia dei provvedimenti di cui agli artt. 552 o 553 c.p.c. Se, invece, le allegazioni del creditore non siano sufficientemente specifiche per permettere l'applicazione della regola della non contestazione, vi potrà, come già si è detto, essere, alternativamente, l'attività di cui all'art. 549 c.p.c. oppure, se non è stato richiesto tale accertamento, la chiusura del procedimento di espropriazione per difetto di oggetto<sup>17</sup>.

Contro il provvedimento di chiusura del procedimento sarà possibile l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., se il creditore dissente dalla valutazione del giudice circa l'inapplicabilità della regola della non contestazione<sup>18</sup>.

3. Il comma 2 dell'articolo in esame (terzo, prima della riforma del 2014) è rimasto identico, se non per un intervento in punta di penna che ha soppresso il richiamo al comma 1 dell'art. 617 c.p.c., menzionato dalla previsione normativa in esame con riferimento alla possibilità del terzo di impugnare l'ordinanza di assegnazione di crediti.

Si tratta di disposizione che, fra quelle riformate nel 2012, ha suscitato forse i maggiori dubbi circa il suo ambito di applicazione. A parte il fatto che non è dato comprendere perché sia solo l'ordinanza di assegnazione di crediti ad esse-

---

<sup>15</sup> A.M. SOLDI, *op. ult. cit.*, 1108 s.

<sup>16</sup> A. SALETTI, *Le novità*, cit., 15 ss. In questo senso paiono ancora orientati P. CASTORO-N. CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, XIII ed. aggiornata a cura di R. Giordano, Milano, 2015, 627.

<sup>17</sup> A.M. SOLDI, *op. ult. cit.*, 1110, parla, in proposito, di estinzione del procedimento.

<sup>18</sup> Conf. A.M. SOLDI, *op. loc. ult. cit.*

re considerata, e non quella di cose<sup>19</sup>, detta disposizione ha visto gli interpreti suddividersi radicalmente tra loro circa la sua portata<sup>20</sup>.

Secondo taluno, infatti, la previsione dell'odierno comma 2 (*olim* 3) dell'articolo in esame non si riferirebbe all'ignoranza incolpevole dell'ordinanza di assegnazione, ma a quella dell'atto di pignoramento, con cui il terzo è stato citato a comparire in udienza (oggi, a rendere la sua dichiarazione) ovvero all'ordinanza che se ne ha disposto la comparizione all'udienza, sempre per rendere ivi la propria dichiarazione, in difetto di quella scritta<sup>21</sup>. Insomma, una sorta di opposizione tardiva per il terzo che non aveva reso la propria dichiarazione, quando l'applicazione della regola della non contestazione non si giustificava, per non aver avuto il terzo conoscenza del presupposto della stessa, per fatti a lui non imputabili.

A questa opinione si contrappone quella di chi propone una lettura della norma aderente alla sua lettera<sup>22</sup>, configurandola pur sempre come un'opposizione tardiva, ma per il caso in cui sia mancata, incolpevolmente, la conoscenza dell'ordinanza di assegnazione: «fermo restando che le contestazioni possono investire qualunque aspetto del proprio obbligo verso il debitore esecutato, il terzo che non abbia avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di assegnazione potrà far valere tali contestazioni anche in un momento successivo»<sup>23</sup>.

I dubbi sopra ricordati – che avrebbero giustificato un intervento chiarificatore in occasione della novellazione degli anni 2014-2015<sup>24</sup> – non sono stati, invece,

<sup>19</sup> In argomento cfr. A. SALETTI, *op. ult. cit.*, 20; A. STORTO, *Riforma natalizia*, cit., 49. Per contro, altri interpreti (A.M. SOLDI, *op. ult. cit.*, 1114) stimano trattarsi di mera dimenticanza, tale da non precludere l'applicazione della previsione normativa anche nel caso di assegnazione di cose mobili (per le quali, peraltro, la forma ordinaria di liquidazione è quella della vendita e non dell'assegnazione).

<sup>20</sup> Per una rassegna delle opinioni in proposito, v. G. TOTA, *Note sull'art. 548, 2° co., c.p.c. (dopo il d.l. 12-9-2014, n. 132)*, in *Riv. esec. forzata*, 2014, 744 ss.

<sup>21</sup> Questa lettura, proposta dopo la riforma del 2012 (in argomento rinvio al mio scritto *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, cit., 19), è stata riaffermata dopo la riforma del 2014. In questo senso v., tra i tanti, D. BORGHESI, *Il silenzio*, cit., 415; B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, IV ed., Torino, 2016, 220; P. CASTORO-N. CASTORO, *Il processo di esecuzione*, cit., 629; P. FARINA, *L'espropriazione presso terzi*, in C. PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quinquennio 2010-2014*, Torino, 2015, 519; F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, vol. III, VIII ed., Milano, 2015, 87 s.; A. TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 83/2015 ... in attesa della prossima puntata*, in *Corr. giur.*, 2016, 166; G. TOTA, *Note sull'art. 548*, cit., 746 s.; G. VERDE, *Diritto processuale civile*, vol. III, cit., 50.

<sup>22</sup> G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. III, IV ed., Bari, 2015, 143; in termini simili, in precedenza, v. F. RUSSO, *La tutela del terzo nel procedimento di espropriazione di crediti dopo la legge 24 dicembre 2012, n. 228*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, 867 ss.

<sup>23</sup> Così G. BALENA, *op. loc. ult. cit.*

<sup>24</sup> In argomento v. G. MICCOLIS, *Le modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzata: quadro generale*, in *Foro it.*, 2015, V, 80.

affrontati, essendosi il legislatore limitato, nel 2015, ad una modifica della disposizione in esame non rilevante a questi fini. Infatti, in sede di conversione del d.l. n. 83/2015 è stato eliminato solo il riferimento al comma 1 dell'art. 617 c.p.c., che in precedenza era presente nell'articolo in esame, sicché questo, attualmente, si limita ad un rinvio, generico, alla disposizione sull'opposizione agli atti esecutivi.

La modifica in questione ha suscitato interpretazioni contrastanti<sup>25</sup>. Da un lato, secondo alcuni, la soppressione del richiamo al comma 1 dell'art. 617 c.p.c. andrebbe intesa nel senso che oggi sarebbe possibile proporre opposizione agli atti esecutivi solo nelle forme previste dal comma 2 di tale norma<sup>26</sup>; secondo altri, al contrario, detta modifica, se consente questa possibilità, non precluderebbe che l'opposizione agli atti esecutivi considerata dall'art. 548, comma 2, c.p.c., sia proponibile anche in via preventiva<sup>27</sup>.

Questa seconda soluzione appare, a mio avviso, più convincente. Infatti i sostenitori della tesi restrittiva, secondo cui l'opponibilità del provvedimento di assegnazione sarebbe possibile solo in via successiva, trascurano che la lettera della norma in esame non fa riferimento a solo questo tipo di opposizione, come sarebbe stato ragionevole fare se si fosse voluto radicalmente capovolgere il quadro precedente, ma al contrario richiama, genericamente, l'art. 617 c.p.c. nel suo complesso.

Il rilievo che, trattandosi di opposizione ad un titolo esecutivo (formalmente) giudiziale, essa dovrebbe essere proposta in sede di opposizione successiva al giudice che ha pronunciato il provvedimento di assegnazione<sup>28</sup>, non mi sembra determinante da un duplice punto di vista.

In primo luogo, perché, se è indubbio che il provvedimento di assegnazione sia di formazione giudiziale, è altrettanto indubbio che nella specie fa difetto ogni accertamento del giudice. E, proprio con riferimento a situazioni in cui si hanno titoli di formazione giudiziale, ma pronunciati sulla base di una cognizione incompleta, si è ritenuto che gli stessi possano essere equiparati a quelli di formazione stragiudiziale<sup>29</sup>. Ne consegue che la distinzione in questione non ha più il nitore di un tempo ai fini della determinazione dei rimedi esecutivi.

<sup>25</sup> Nessuna giustificazione della soppressione del riferimento al comma 1 dell'art. 617 c.p.c. si rinviene nei lavori parlamentari relativi alla conversione del d.l. n. 83/2015.

<sup>26</sup> Così A. MAJORANO, *Le ultime novità in tema di espropriazione presso terzi*, in *Foro it.*, 2015, V, 454; A.M. SOLDI, *Manuale*, cit., 1116 s. In senso critico rispetto alla previsione originaria dell'art. 548, comma 3 (oggi 2), c.p.c., v. G. TOTTA, *Note sull'art. 548*, cit., 747, nt. 19.

<sup>27</sup> G. FINOCCHIARO, *L'espropriazione presso terzi si allinea alla giurisprudenza*, in *Guida dir.*, 2015, 38, 52.

<sup>28</sup> In questo senso A.M. SOLDI, *op. loc. ult. cit.*

<sup>29</sup> Cfr., ad es., Cass. 16 febbraio 2012, n. 11800, e Cass. 24 maggio 2011, n. 11370, entrambe nella motivazione, secondo le quali l'ordinanza che liquida le spese in un processo cautelare è da equipararsi ad un titolo di formazione stragiudiziale «perché si è formato sulla base di una cognizione sommaria».

D'altra parte, a favore della soluzione più permissiva gioca la peculiarità della situazione. Qui, infatti, il titolo si è formato nell'ambito di un procedimento espropriativo che non vedeva il terzo come parte dello stesso<sup>30</sup>. In considerazione di questo fatto, appare ragionevole consentirgli un ambito di reazione non circoscritto solo a quel procedimento, in cui ha avuto esclusivamente un ruolo di ausiliare di giustizia, ma esteso anche alla (preannunciata o instaurata) esecuzione nei suoi confronti, che è il procedimento destinato a vederlo, invece, effettivamente nel ruolo di parte.

Anche da questo punto di vista, dunque, l'ampia lettura sopra proposta sembra congrua con le particolari modalità di formazione del titolo esecutivo che viene qui in questione: titolo formatosi non nei confronti delle parti del processo esecutivo, ma di chi nello stesso non ha avuto quel ruolo.

Un ultimo aspetto non può essere dimenticato.

Non è dato sapere quando il terzo verrà a conoscenza dell'ordinanza di assegnazione. La comunicazione di tale atto non deve essergli effettuata, sicché ragionevolmente egli ne sarà informato solo nel momento in cui l'ordinanza verrà azionata nei suoi confronti, con la notificazione del precetto intimatogli dall'assegnatario. E, in effetti, questa sembra la situazione considerata dal legislatore, atteso che la disposizione in esame appare dettata proprio a tutela dei diritti di un terzo che è rimasto involontariamente estraneo al procedimento esecutivo in cui si è formato il provvedimento di assegnazione.

Ma, se questo è il momento in cui, presumibilmente, il terzo avrà notizia dell'ordinanza di assegnazione, è anche probabile che il processo esecutivo in cui tale atto è venuto in essere sia da tempo concluso, con conseguente venir meno, dal proprio ruolo, del giudice dell'esecuzione.

In questa situazione la forma di reazione più naturale sembra proprio quella dell'opposizione agli atti esecutivi prevista dal comma 1 dell'art. 617 c.p.c.: negare al terzo (divenuto inconsapevolmente parte) la possibilità di avvalersi di un'opposizione preventiva appare, nell'anzidetta prospettiva e, più in generale, in quella del diritto di difesa<sup>31</sup>, ingiustificato.

In conclusione, l'opposizione in questione potrà essere alternativamente rivolta al giudice dell'esecuzione in cui è stata emessa l'ordinanza di assegnazione, se questi vi sia; in difetto, al giudice di cui al comma 1 dell'art. 617 c.p.c. e, successivamente al pignoramento compiuto in forza dell'ordinanza di assegnazione, al giudice dell'esecuzione promossa contro il terzo<sup>32</sup>.

<sup>30</sup> Il che legittima ad attribuire a tale titolo un regime peculiare: in argomento, nella prospettiva della sua esecutività, cfr. Cass. 11 maggio 2016, n. 9390.

<sup>31</sup> Non si può dimenticare che le nuove regole in materia di competenza territoriale rendono possibile che l'ordinanza di assegnazione sia pronunciata da un giudice che non è affatto prossimo al luogo dove si trova il terzo.

<sup>32</sup> Conf. G. FINOCCHIARO, *op. loc. ult. cit.*